



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



POLIZIA: Romano (SIULP), Gianni conferma azione riformatrice modello sicurezza. Dialogo, centralità risorsa umana e Coordinamento il faro del suo mandato

Apprezzamento e condivisione per le parole pronunciate dal Capo della Polizia Direttore Generale della P.S. Gianni nel discorso di insediamento tenuto stamattina alla Scuola Superiore di Polizia.

Nel tracciare le linee del suo mandato ha fatto trasparire in modo chiaro e incontrovertibile il valore del dialogo, della disponibilità all'ascolto e al confronto, la centralità e il rispetto delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, quotidianamente sono impegnati a garantire in ogni angolo del Paese la sicurezza e la legalità, ma anche l'irrinunciabilità di portare a termine l'azione riformatrice del Dipartimento della P.S. e di consolidamento del modello sicurezza basato sulla centralità dell'Autorità civile di P.S. e del coordinamento quale modello

FLASH nr. 10 – 2021

- POLIZIA: Romano (SIULP), Gianni conferma azione riformatrice modello sicurezza. Dialogo, centralità risorsa umana e Coordinamento il faro del suo mandato
- La monetizzazione delle ferie non godute
- TERRORISMO: Romano (SIULP), plauso per fermo Bari che conferma nostro antiterrorismo come eccellenza nella lotta all'eversione. Necessario non abbassare mai livelli di guardia contro tali rischi
- Inibito il porto d'armi senza licenza ai giudici onorari
- Una rete italiana basata sul blockchain
- Disciplina della giornata di somministrazione del vaccino anti COVID
- SICUREZZA: SIULP, bene impegno Presidente Draghi verso Sindacati. Attendiamo ora medesima attenzione per Comparto Sicurezza
- Chi posta commenti offensivi sui social rischia la diffamazione aggravata
- Ricorso previdenziale

migliore per la gestione di un settore così delicato e complesso per la vita della Repubblica attesa anche la pluralità delle forze a disposizione dell’Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Ecco perché, oltre a formulare i migliori auguri di buon lavoro e rinnovare la totale disponibilità a lavorare insieme per il bene e la sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini, esprimo soddisfazione e apprezzamento per le parole proferite dal Prefetto Giannini nel discorso all’atto del suo insediamento.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato, commenta il discorso di insediamento del nuovo Capo della Polizia prefetto Giannini.

Le problematiche che dovremo affrontare per portare a compimento il processo riformatore iniziato con il precedente Capo della Polizia e la necessità di adeguare il Dipartimento della P.S. e l’intero sistema sicurezza alle nuove e accresciute sfide che ci attendono, sottolinea Romano, necessitano di avere chiare indicazioni dal nuovo Capo della Polizia. I valori cui si è richiamato, il rispetto della centralità delle risorse umane, la dichiarata e sentita disponibilità all’ascolto e al confronto nonché le modalità cui il Prefetto Giannini ha utilizzato nel suo discorso di insediamento, durante il quale sono emerse in modo incontrovertibile le sue doti umane e di grande conoscitore della macchina sicurezza, sono le risposte che i Poliziotti si aspettavano da chi ha assunto uno degli incarichi più delicati e prestigiosi della nostra repubblica.

Oggi più di ieri, continua Romano, la sicurezza e la legalità rivestono un ruolo centrale per ricreare le condizioni per il rilancio del nostro paese giacché esse, più di ieri, non possono più essere considerate costi del sistema immunitario ma la precondizione per il rilancio economico e sociale dei nostri territori. Un percorso che può trovare positiva soluzione, come peraltro sottolineato dallo stesso Premier Draghi, solo attraverso la valorizzazione delle Forze di polizia che, oltre al contrasto alla criminalità organizzata che tenta di arricchirsi sulla sofferenza delle persone per effetto della pandemia, hanno dimostrato equilibrio e professionalità anche nel garantire il rigore delle norme per arginare il dilagare del contagio ma sempre nel rispetto della dignità delle persone.

Ecco perché, conclude il leader del SIULP, le parole del Prefetto Giannini sono rassicuranti ma anche un forte richiamo al senso di responsabilità ad ognuno a lavorare per rafforzare “la squadra dello Stato” al servizio delle Istituzioni, dei Cittadini e a difesa delle Istituzioni democratiche. Un richiamo al quale il SIULP non solo non si vuole sottrarre ma, già da ora, lo porta a dichiarare la propria totale disponibilità a continuare a lavorare insieme per aumentare le tutele dei poliziotti e la sicurezza di tutti i cittadini.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



La monetizzazione delle ferie non godute



Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute.

Per quel che concerne la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute, l'articolo 9 comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 prevede che Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n: 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai

sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

L'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede testualmente: *"le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.*

La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata In vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, Oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 40033 del 8 ottobre 2012, condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 94806 del 9 novembre 2012, ha affermato l'incongruità dell'applicazione del divieto di liquidazione delle ferie non godute in specifiche ipotesi di estinzione del rapporto, non imputabili né alla volontà del lavoratore, né alla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Di conseguenza il Dipartimento della P.S., con la circolare 333-G/div.1-sett.2/aagg del 14 gennaio 2013, ha escluso dall'ambito di applicazione del divieto ex articolo 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni). Resta inteso, ad avviso della Ministeriale, che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia.

Con la circolare n. 333-G/Div. I A del 28 maggio 2019 la Direzione Centrale per le Risorse Umane, del Dipartimento della PS ha emanato direttive in ordine alla possibilità di riconoscere la monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale cessato dal servizio a domanda.

La circolare prende le mosse dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015), nell'interpretare la direttiva 2003/88/CE Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, ha riconosciuto a un ex

dipendente del Comune di Vienna, il diritto a causa di malattia intervenuta prima del proprio pensionamento avvenuto a domanda. Nella circostanza, la Corte ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva concernente, tra l'altro, il diritto alla percezione dell'indennità spettante per ferie non godute debba essere interpretato nel senso che:

- la normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie non fruita in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
- un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di essersi ammalato;
- gli Stati possono decidere, qualora la normativa nazionale stabilisca il diritto alla fruizione di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane previste dalla Direttiva 2003/88/CE, di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori periodi.

Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento con la circolare citata, ritiene possano essere accolte favorevolmente le istanze presentate dai dipendenti per il riconoscimento del diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di malattia occorsa prima del collocamento in quiescenza a domanda.

Inoltre, il Dipartimento ha ritenuto utile precisare che per il personale della Polizia di Stato, il combinato disposto degli articoli 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede periodi di congedo differenziati sulla base dell'anzianità di servizio ed in ragione della distribuzione della prestazione lavorativa su 5 o 6 giorni settimanali, partendo da un minimo di 26 sino ad un massimo di 45 giorni.

Inoltre, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018 n. 39, prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno di spettanza, la parte residua possa essere fruita entro i 18 mesi successivi.

A ciò si aggiunga che l'articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede che, ove il personale non possa godere, per particolari esigenze di servizio, dei previsti giorni di riposo settimanali e festivi, lo stesso maturi il diritto ad usufruirne nelle quattro settimane successive.

Di conseguenza, si legge nella citata circolare, appare evidente come i periodi di ferie comprendenti il congedo ordinario (eventualmente anche riportato nei diciotto mesi successivi), i cosiddetti riposi legge e i recuperi riposo non fruiti, possano superare, nel complesso, le quattro settimane previste dalla nominata direttiva e che in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tutti i periodi di ferie pregresse, legittimamente riportati all'anno successivo a quello di maturazione nel rispetto della disposizioni contrattuali sulla materia, possono essere monetizzati se non goduti per sopravvenuta malattia.

Tenuto conto di tutto ciò, la circolare precisa che *"sarà ovviamente necessario procedere alla monetizzazione del congedo di cui si tratta solo nel caso in cui esista agli atti la pertinente documentazione comprovante che l'interessato, nell'anno di maturazione, non abbia potuto fruire dei periodi di congedo ordinario spettante e che, una volta rinviati all'anno successivo, non ne abbia comunque potuto godere per la sopravvenuta malattia, prima della cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio"*.

Ai fini della monetizzazione, nei casi tassativamente previsti, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita dal trattamento economico fisso, considerato per intero e non decurtato, attribuito al dipendente fino al giorno precedente il collocamento a riposo (circolari n. 333/G/9813.C. Bis.40.Comp.Sost. Dell'11 ottobre 1996 n. 333 333/G.Z.4.Comp.Sost. del 18 novembre 1999 e n. 333/G.Z.4.n.13/02 del 3 maggio 2002).

TERRORISMO: Romano (SIULP), plauso per fermo Bari che conferma nostro antiterrorismo come eccellenza nella lotta all'eversione. Necessario non abbassare mai livelli di guardia contro tali rischi

Esprimo un sentito plauso e ringraziamenti per l'operazione condotta a Bari dalla Magistratura e dall'antiterrorismo della Polizia di Stato che ha portato al fermo di un cittadino algerino per associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Questo ennesimo risultato, che si aggiunge alle altre numerose preventive attività che solo nel 2021 hanno portato a circa venti espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato, conferma ancora una volta sia l'alto livello di professionalità degli operatori dell'antiterrorismo italiana, centrale e periferica, che l'efficacia dell'azione di prevenzione e di contrasto che quotidianamente viene svolta nei confronti dei gruppi terroristici e del fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo che anche nel nostro Paese viene praticata dalle organizzazioni eversive internazionali ispirate dal fondamentalismo islamico.

È quanto afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del primo sindacato della Polizia di Stato.

Il quadro tracciato dalla Procura di Bari, che ha coordinato le indagini, conferma che il nostro territorio, e in particolare il sud, è un punto di snodo per i militanti delle organizzazioni terroristiche che operano nelle aree di crisi. Per questo, continua Romano, è necessario non abbassare la guardia e continuare a sostenere in ogni modo gli eccellenti apparati di prevenzione della Polizia di Stato che operano incessantemente a tutela della sicurezza nazionale ed europea nonostante le innegabili criticità che incontrano nel loro lavoro a causa dei pesanti tagli alle risorse, umane, strumentali ed economiche registrate negli ultimi anni per effetto dell'andamento della finanza pubblica.

Ma la professionalità e la tenacia degli investigatori di questi delicati settori della polizia di prevenzione, unitamente alla loro capacità di interagire in stretto rapporto con le autorità degli altri Paesi, in questo caso della Francia, hanno dimostrato, ancora una volta e nonostante le difficoltà, quanto sia importante la cooperazione internazionale tra apparati di sicurezza e di intelligence per infliggere duri colpi al terrorismo.

Per questo, conclude il leader del SIULP, nel rinnovare il plauso ai Colleghi che hanno svolto le indagini e alla Magistratura che le ha coordinate, prendiamo impegno di rappresentare al neo Capo della Polizia Lamberto Giannini, che della lotta al terrorismo ne è stato primo attore ed emblema, tutte le richieste che ci pervengono dalle donne e dagli uomini della prevenzione per poter operare ancora di più e meglio nel contrasto all'eversione.

Inibito il porto d'armi senza licenza ai giudici onorari



Il principio è stato espresso dalla quinta sezione del Consiglio di Stato che ha confermato una decisione del Tar del Lazio e respinto il ricorso presentato da alcuni giudici onorari che chiedevano al ministero della Giustizia la restituzione del precedente tesserino di riconoscimento con la dicitura 'valido ai fini del porto d'arma senza licenza'.

Il Ministero, infatti, con la circolare del 18 gennaio 2018 della Direzione Generale dei magistrati aveva disposto il ritiro dei vecchi tesserini ancora in corso di validità e la sostituzione con i nuovi senza dicitura "tale licenza è consentita ai soli magistrati di professione cioè a coloro che stabilmente e istituzionalmente esercitano funzioni giurisdizionali". Diversamente - si legge nella sentenza del Consiglio di Stato - sarebbe consentito il porto d'armi senza licenza a chi svolge in via principale non l'attività di magistrato onorario ma un'altra attività lavorativa e professionale.

Del resto nulla impedisce a chi svolge funzioni di giudice onorario di domandare la normale licenza di porto d'armi ove stimi avere necessità di portare armi al seguito con possibilità di rinnovarla anche quando sarà cessato dall'ufficio.

Una rete italiana basata su blockchain



L'Italia avrà una sua rete basata su blockchain per l'offerta di servizi di pubblica utilità, con l'integrazione di nuove applicazioni ed una molteplicità di utilizzi che migliorino la trasparenza e la sicurezza dei processi, semplifichino i rapporti tra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, contribuiscano all'efficienza del Sistema Paese, anche in ottica di maggiore competitività.


Sono gli obiettivi di fondo alla base del progetto IBSI (Italian Blockchain Service Infrastructure), promosso da Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), CIMEA, CSI Piemonte, ENEA, INAIL, INFRATEL ITALIA, INPS, Politecnico di Milano, Poste Italiane, RSE, GSE, SOGEI e Università di Cagliari.

Tecnicamente, si punta ad un ecosistema basato su tecnologie di tipo Registri Distribuiti (DLT). Il progetto si sviluppa in parallelo ed in sinergia con una analoga infrastruttura tecnologica europea, allo sviluppo della quale anche l'Italia sta fornendo il proprio contributo.

Grazie alla blockchain, i principi alla base della rete italiana saranno quelli della protezione, integrità e interoperabilità dei dati scambiati, nonché della condivisione delle informazioni, nonché del "Once-Only" nei casi di interazione.

Le declinazioni d'uso pratico di una infrastruttura nazionale di blockchain sono numerose: dalla certificazione dei titoli di studio alla gestione digitale di certificati pubblici, dalla tracciabilità delle filiere produttive del Made in Italy al miglioramento dei processi supply chain, dallo scambio di token che rappresentano beni fisici, digitali o diritti allo sviluppo di modelli energetici sostenibili e rinnovabili.

Disciplina della giornata di somministrazione del vaccino anti COVID



In relazione al programma vaccinale predisposto per il personale della Polizia di Stato, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alla disciplina da applicare alla giornata di inoculazione della dose vaccinale.

Al riguardo con circolare 333A Ufficio Affari Generali e Giuridici prot. 0003262 del 8 marzo 2021, il Dipartimento della P.S. ha comunicato che il Personale che si sottopone alla vaccinazione aderendo ai modelli organizzativi enucleati dalla Direzione Centrale di Sanità, sarà considerato in servizio anche per il tempo utile e necessario al rispetto del protocollo previsto per la somministrazione. Lo stesso svolgerà prima o riprenderà in seguito l'ordinaria attività lavorativa.

Qualora, per ragioni organizzative, il Personale sia avviato alla somministrazione del vaccino nel giorno di riposo settimanale avrà diritto, di conseguenza, al recupero della giornata nell'arco delle quattro settimane successive.

Il tutto perché trattasi di "procedura ad adesione volontaria, relativamente alla quale non risultano previsioni specifiche ed attesa l'opportunità di favorire la massima partecipazione del Personale al dedicato programma vaccinale".

In caso di insorgenza di sintomatologia successiva alla somministrazione, il personale sarà posto in congedo straordinario per malattia.

SICUREZZA: SIULP, bene impegno Presidente Draghi verso Sindacati. Attendiamo ora medesima attenzione per Comparto Sicurezza



Appreziamo le parole del Presidente Draghi pronunciate alle Confederazioni in occasione della firma del Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale inerenti la volontà di apertura al dialogo con le rappresentanze sociali. Parole importanti e attese da tempo anche dal Comparto Sicurezza rispetto al quale, siamo certi, il nuovo esecutivo non tarderà ad aprire un confronto per rispetto alle donne e agli uomini in uniforme, che quotidianamente garantiscono la sicurezza in ogni angolo del nostro Paese, e in coerenza con quanto dallo stesso Premier affermato allorquando ha

dichiarato che sicurezza e legalità sono la preconditione per il rilancio e lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori.

Lo dichiara in una nota Felice ROMANO, Segretario generale del SIULP, il primo sindacato del Comparto a commento di quanto emerso nell'incontro tra il Governo e le Confederazioni.

Salutiamo con favore anche la notizia, apparsa sui media, che il Ministro Brunetta ha preannunciato lo sblocco di concorsi per ringiovanire la PA.

Un provvedimento atteso e condivisibile per il garantire il sostegno necessario alle imprese e all'intero sistema produttivo, sottolinea Romano, che auspichiamo, proprio per quanto dichiarato dal premier Draghi, parti dal Comparto sicurezza che oggi, più che di risorse su questo terreno, soffre soprattutto per i meccanismi farraginosi, oltre alla pervicace volontà di non voler consentire lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

Una posizione incomprensibile quest'ultima, pur volendo rispettare i nuovi dettami del recente riordino delle carriere che ha fissato limiti di età inferiori a quelli precedenti per i quali molti giovani che hanno superato brillantemente il concorso anche con punteggi più elevati di chi è più giovane di età e si è visto chiamare nelle fila della Polizia di Stato, non sono stati assunti, atteso che le nuove norme non hanno avuto i tempi di decantazione di una fase transitoria che ogni riordino richiede.

Transitorietà, peraltro, garantita in molti altri settori che pure sono stati oggetto di innovazione e trasformazione per effetto del provvedimento di riordino.

Basterebbe infatti procedere, insieme ad altro provvedimento che prevede la possibilità su base volontaria di allungare la vita lavorativa dei poliziotti, con lo scorrimento di dette graduatorie per ridare un po' di ossigeno all'intera Istituzione che rischia, per effetto di una vera e propria emorragia dovuta al raggiungimento del massimo dell'età lavorativa prevista, di paralizzarsi in una fase storica in cui la sicurezza è centrale e vitale per il rilancio del Paese.

Ecco perché il SIULP, considerato che la sicurezza è la preconditione per lo sviluppo sociale, politico ed economico su cui costruire il nostro futuro come affermato dallo stesso Premier, chiediamo un confronto immediato con il governo su questi temi nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale che, rivendichiamo, siano urgentemente riavviate per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019/2021.

Un appuntamento importante e strategico per i poliziotti e i loro diritti ma anche per ridisegnare e rafforzare le strategie necessarie per aumentare la lotta alla criminalità e garantire la coesione sociale che oggi, anche a causa della pandemia e della relativa crisi economica, risolta ancora più compromessa.

Chi posta commenti offensivi sui social rischia la diffamazione aggravata



E' importante non lasciarsi coinvolgere in battibecchi sui social perché lanciare in rete post offensivi può costare una condanna per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità.

Il reato è quello previsto dall'articolo 595, comma 3, del Codice penale che punisce (con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro) chi offenda l'altrui reputazione comunicando con un mezzo di pubblicità. Per i giudici, infatti, anche un messaggio postato a un gruppo limitato di amici ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

E', invero, molto probabile che uno sfogo irrazionale possa sconfinare in crimine se - per tenore letterale o contenuto - si oltrepassino i limiti del rispetto delle persone coinvolte.

A stabilire i confini tra commenti solo inopportuni e le fattispecie di reato è la giurisprudenza.

Scatta la diffamazione aggravata, ad esempio, per chi con un post visibile a tutti i suoi contatti offenda l'ex accusandolo di non contribuire al mantenimento dei figli (Tribunale di Torino, 299/2020).

Stessa sorte per la moglie separata che in bacheca, considerata luogo aperto al pubblico poiché fruibile dagli iscritti al social, insulti il marito qualificandolo come «un miserabile» bisognoso di cure psichiatriche (Corte d'appello di Cagliari, 257/2020) o per chi, nella spasmodica ricerca di «giustizia nel placet di un esercito virtuale di utenti», denigri una professoressa sul piano familiare, privato e lavorativo (Tribunale di Ascoli Piceno, 90/2020).

Condannato anche chi - riferendosi alla vicenda di un operaio di uno stabilimento siderurgico tragicamente morto sul lavoro - pubblici sul suo profilo pesanti offese a un sindacalista definendolo «viscido e senza spina dorsale» (Tribunale di Taranto, 123/2020).

Diffamatorio, inoltre, il commento che marchi un giornalista come uno «pseudo giornalista (...) pagato per blaterare» per infangarne la reputazione e offuscarne il patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale e ideologico (Tribunale di Campobasso, 43/2020).

Il reato si configura se le espressioni adoperate sono tali da gettare una luce oggettivamente negativa sulla vittima. Sfuggirà a responsabilità penale, pertanto, chi - interagendo sulla piattaforma di Youtube - auguri a un dottore che aveva rilasciato un'intervista critica sull'omosessualità che le figlie siano lesbiche e sposino dei gay, eventualità che nella realtà non riveste un connotato spregevole (Cassazione, 17944/2020).

Del resto, il bene protetto è l'onore "sociale", ossia la reputazione di qualcuno in un certo gruppo e in un particolare contesto storico.

Commette diffamazione aggravata l'ex moglie che si affidi a un social, canale accessibile da una serie indeterminata o quantitativamente apprezzabile di persone, per diffondere messaggi offensivi nei confronti del marito separato accusandolo di non provvedere a sé e ai figli. (Tribunale di Torino, sentenza 299 del 21 gennaio 2020)

Scatta la diffamazione aggravata per chi, per suo livore, discrediti sul piano personale, familiare e professionale una docente, attribuendole condotte molto gravi e di contenuto denigratorio per cercare giustizia nel placet di un esercito virtuale di utenti che lo sostengano. (Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 90 dell'11 maggio 2020)

Se si chiede il risarcimento del danno in sede civile, la valutazione va fatta in base a entità e diffusione del messaggio e l'importo va calcolato in via equitativa. Per presumerlo basta comunque l'aver postato l'offesa via Facebook, veicolo idoneo a diffonderla ben oltre la cerchia degli "amici" dell'offeso. Tribunale di Vicenza, sentenza 1673 del 5 ottobre 2020

È superflua la rogatoria internazionale nella sede Usa di Facebook per poter dimostrare la paternità di un post diffamatorio se l'imputato lo abbia firmato, diffuso su siti online di libero accesso e, ricevuta la diffida dalla persona offesa, abbia provveduto a rimuovere lo scritto denigratorio.

Ricorso previdenziale



Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti sul ricorso previdenziale proposto dal SIULP.

In particolare desiderano conoscere se alla luce della Sentenza n. 01292/2021 del 1° febbraio 2021 dal TAR Lazio (Sezione Prima Stralcio) che ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, si debbano ritenere ancora sussistenti le premesse e gli scopi della nostra iniziativa.

Al riguardo, occorre precisare che il ricorso definito con la sentenza citata riguarda esclusivamente il personale Dirigente e la censura del silenzio-inadempimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a. e relativo risarcimento danni, nei limiti in cui è stata formulata - se lo è stata - la relativa domanda.

Con la detta sentenza il Tribunale ha respinto la pretesa risarcitoria dei ricorrenti sulla base del fatto che le affermazioni di non responsabilità dell'Amministrazione, con riferimento al ritardato avvio della previdenza complementare non sono state contestate/smentite dalla difesa dei ricorrenti. Di conseguenza la domanda risarcitoria non è stata neppure presa in considerazione dal Collegio giudicante.

Dovrebbe restare, pertanto, impregiudicata, a giudizio dei nostri legali, la possibilità di proporre azione risarcitoria per la mancata costituzione del fondo pensione di comparto, sulla base dell'accertamento della responsabilità delle Amministrazioni per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione riguardanti il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare.

Ciò, a maggior ragione, dopo che la Corte di Cassazione, con la Sentenza 20 ottobre 2020, n. 22807 ha chiarito che la materia controversa involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli obblighi del datore di lavoro in merito all'avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della conseguente istituzione della previdenza complementare, il cui mancato adempimento è fonte di responsabilità contrattuale.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



CORSO VICE ISPETTORE DI POLIZIA 2021 INTERNI ED ESTERNI IN TUTTA ITALIA

In vista dei concorsi per Vice Ispettore di Polizia sia per **INTERNI (1141 posti)** sia per **ESTERNI (1000 posti)**, la Scuola Greco Pittella, in collaborazione con il **SIULP**, organizza due differenti corsi di preparazione alle prove di concorso, che si terranno mediante **VIDEO LEZIONI, usufruibili in qualsiasi momento.**

All'ultimo concorso per Commissario di Polizia sono **più di 14 su 80** i vincitori che hanno frequentato il nostro corso.
All'ultimo concorso per Vice-Ispettore di Polizia **1 su 3** dei nostri allievi ha superato il concorso.

Per ogni informazione sui corsi si consultino i seguente link:
per INTERNI:
www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-interni
per ESTERNI:
www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-2021

E' possibile anche contattare, solo dopo aver consultato il bando e letto le informazioni sui corsi sul sito web della Scuola, il numero 3291530271 (tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, eccetto il sabato e la domenica).

